

Impossibili unioni di uguali.
L'amore fra donne
nel discorso teologico e giuridico
(secoli XVI-XVIII)
di *Fernanda Alfieri*

I

**Dalla Sassonia galante alla Roma giubilare.
Le metamorfosi di Giovanna Maria**

Con il mio contributo vorrei evocare due vicende settecentesche di “incompatibilità di uguali”, e insieme ad esse le ragioni addotte in ambito teologico e giuridico a sfavore dell'unione di due persone appartenenti, sì, alla stessa religione, ma anche allo stesso sesso.

È il 9 aprile del 1725, quando la venticinquenne Giovanna Maria Wincklerin da Dresda si presenta al tribunale romano del Sant'Uffizio. «Mediante l'interprete, s'accusò»¹, recita il sommario della causa, che si sarebbe conclusa nel giro di un paio di settimane con una lieve penitenza. Da questo atto di autodenuncia, dalla sua traduzione dal sassone e dalla sua registrazione per mano del notaio, scaturisce la narrazione di una vicenda ricca tanto di suggestioni quanto di insidiose lacune. Giovanna Maria (così la versione italianizzata di un plausibile Johanna Maria) afferma di essere nata a Dresda, di essere figlia del re di Polonia, di avere sposato a Vienna una vedova dopo la conversione al cattolicesimo, e di avere una pendenza con il tribunale viennese del concistoro. A questo tribunale sarebbe stata denunciata dalla moglie, la quale avrebbe scoperto pochi mesi prima, a distanza di tre anni dalla celebrazione delle nozze, la reale anatomia e identità della persona che credeva di avere sposato col nome di Giovanni Maurizio (probabilmente Johann Moritz) Winckler. Agli inquisitori Giovanna Maria dice di essere venuta a Roma a chiedere perdono, dichiarando che non «credeva fusse ciò tanto male»².

Difficile comprovare i pochi elementi, a una prima lettura ingredienti ideali per un romanzo, che la donna fornisce agli inquisitori circa le sue origini. Nata nel 1700, suo padre, Augusto II principe elettore di Sassonia e re di Polonia (1670-1733), sarebbe uno dei più libertini e prolifici sovrani d'Europa. Stando alla *Saxe galante*, cronaca di corte uscita un anno dopo la morte di Augusto, da Dresda a Roma, da Madrid a Varsavia avrebbe

spasimato per e fatto spasimare, e poi partorire, almeno trecento donne³. Pur con tutte le riserve relative alla fonte, che agli aspetti cronachistici mescola un gusto per l'aneddotica licenziosa comune ad altri coevi racconti di corte⁴, colpisce in essa il ricorrere di una costante e suggestiva fluidità, non solo di costume, ma anche di abito e di genere. Fra i vari aneddoti, non si può non segnalare che il lungo racconto della vita amorosa del sovrano termina infatti col suo riconoscimento, in uno dei migliori soldati dell'esercito reale, di una figlia concepita diciotto anni prima con una donna di Varsavia, che per altro si travestiva da valletto quando doveva infilarsi nelle stanze del re passando inosservata all'amante ufficiale. E quest'ultima, a sua volta, si diceva disposta a travestirsi da soldato e a combattere pur di stare accanto al sovrano nelle sue missioni militari⁵.

Se la paternità di Giovanna Maria, attribuita da lei stessa a tanto esuberante genitore, è indimostrabile, altrettanto oscura resta la maternità, che stando alle affermazioni della comparente risalirebbe a tale «contessa Carlotta Heim». Dai repertori della nobiltà non risulta alcuna occorrenza del cognome nella versione in cui si trova, probabilmente italianizzato, nelle carte romane. A voler tentare congetture, ricorre Hein o Hayn⁶, la cui esistenza è segnalata però solo in Turingia, mentre in Sassonia è nota la dinastia Von Hoym, le cui tracce alla corte di Dresda schiudono, se non certezze genealogiche, quantomeno una situazione relazionale molto "liquida" che conferma la difficoltà di comprovare, fissandola entro gli schemi dell'appartenza familiare, l'identità di Giovanna Maria. Tale Adolf Magnus von Hoym, che avrebbe terminato la sua lunga carriera di funzionario alla corte di Augusto il Forte morendo senza eredi nel 1723, nel 1704 aveva accettato per amor di diplomazia l'annullamento del suo matrimonio con Constantia von Brockdorff. Capitolando sotto le pressioni di Augusto il Forte, infatuatosi della donna, l'aveva ceduta a quest'ultimo, che aveva fatto di lei la sua amante favorita⁷. La sorella di Adolf Magnus, Rachel Charlotte von Hoym nata nel 1676, si era sposata nell'agosto del 1699 con il conte di Vitzthum, ministro di gabinetto e favorito di Augusto il Forte. Dato il rapporto di totale disponibilità che sembrava sottomettere i funzionari di corte alle ragioni dell'assolutismo sessuale di Augusto il Forte, piegandoli, se necessario, fino alla cessione della propria moglie, nulla esclude – come nulla garantisce – che possa essere lei la «contessa Carlotta Heim» madre di Giovanna Maria, che le cronache dicono morta nel marzo 1753, avendo due figli dal marito e «due fuori dal matrimonio»⁸.

Anche sugli anni dell'infanzia e dell'adolescenza di Giovanna Maria vi è poco margine di certezza. Agli inquisitori romani racconta che, su consiglio «del maestro di casa della contessa Carlotta Heim di lei madre», all'età di «cinque o sei anni» sarebbe diventata paggio di quest'ultima

cominciando «a vestir da huomo» e a portare il nome di Giovanni Maurizio, nome e abito che l'avrebbero così connotata negli anni successivi anche «nella corte del re di Polonia»⁹. Piuttosto frequente il fatto che con lo scoccare dei sei anni i bambini provenienti da famiglie nobili venissero inviati ad assumere l'incarico di paggio presso la corte o presso famiglie collocate in posizione più alta nella scala sociale, per garantire loro l'inserimento all'interno di un contesto ancor più prestigioso. Meno comune invece che i figli diventassero inservienti dei propri genitori, fatto che nel caso di Giovanna Maria potrebbe essere motivato dalla sua condizione di illegittimità. Non riconosciuta come figlia dalla «contessa Carlotta Heim di lei madre»¹⁰, può essere che questa, su consiglio del maestro di casa (figura cui compete l'amministrazione di un'economia tanto materiale quanto di costume e di galateo), le abbia trovato così una collocazione.

Se, lasciando da parte le congetture, si considera esclusivamente quanto dichiarato da Giovanna Maria, tutto nella sua narrazione sembra lasciar intendere che, sin dalla sua infanzia, l'assunzione dell'abito e del nome di maschio fossero non soltanto indipendenti dalla sua volontà, ma la sola garanzia di sopravvivenza, come se per una catena di necessità estrinseche la sua esistenza fosse iniziata e necessariamente proseguita lungo un binario estraneo agli schemi della norma¹¹. Realtà o narrazione fittizia di sé per accattivarsi la clemenza degli inquisitori, posti di fronte all'assenza di volontarietà circa le scelte compiute? Sta di fatto che Giovanna Maria sembrerebbe attraversare i primi venticinque anni del Settecento senza lasciare tracce. Un'assenza di evidenze documentarie dovuta anche ad una difficoltà di reperimento legata alle caratteristiche dell'oggetto della ricerca, che pone un problema metodologico: in quali luoghi sperare di reperire indizi di una esistenza che, sin dalla sua origine, sembra eludere quei classici riferimenti istituzionali che fissano l'identità a partire dall'appartenenza familiare e comunitaria, lasciandone tracce documentarie?¹² Inoltre, quale clessidra per scandire i cicli della vita di una donna che all'età di sei anni comincia a vestire e ad agire da uomo? Salta la centralità della leva biologica, politica ed economica che può determinare la scelta del matrimonio o l'ingresso in religione. Acquistano maggior peso altri elementi, altre sono le modalità di sopravvivenza e collocazione nella società, come gli incontri, le professioni svolte¹³. Nel 1719 il figlio di Augusto II sposa a Vienna la figlia di Giuseppe II. Sassonia e impero Asburgico si avvicinano: per coincidenza, quell'anno anche Giovanna Maria con veste e nome di Giovanni Maurizio parte per Vienna, dove «creduta anche uomo, visse per quattro anni col mestiere di ricamare e per un anno servì di cameriere il conte di Levental»¹⁴. Non si dispone di elementi per poter collegare il «mestiere di ricamare» alla

necessità di indossare abito e nome maschile, né è possibile avanzare ipotesi sull'identità del nobile presso il quale lavorò come cameriere nella capitale asburgica (fra 1719 e 1723, dai diciannove ai ventitré anni). Si segnala tuttavia la presenza nella cerchia di Augusto il Forte di tale conte Ulrich Friedrich Woldemar von Löwendahl, coetaneo di Giovanna Maria, figlio di un alto funzionario di corte di origini danesi e di una cugina della menzionata Constantia von Brockdorff. A voler tentare di congetturare circa la possibile coincidenza di identità fra lui e il «conte di Levental», e circa il suo possibile legame con Giovanna Maria, incuriosisce il fatto che il conte, condottiero di professione e futuro maresciallo di Francia (Giacomo Casanova ne restituisce un'immagine poco lusinghiera nel racconto *Il duello*), servisse giovanissimo l'esercito austriaco proprio negli anni fra 1716 e 1722, soggiornando a Vienna periodicamente¹⁵.

Nel gennaio del 1721, a 21 anni, Giovanna Maria «abiura l'eresia di Luthero, in cui era stata allevata»¹⁶. Un passo cui non sarebbe stata tenuta, data la possibile convivenza in quegli anni sui domini asburgici di confessioni diverse¹⁷. La conversione, come disse agli inquisitori romani, fu per sposarsi «avanti il parroco di S. Maria della Consolazione di Vienna, e testii pubblicamente [...] secondo le formalità di S. Chiesa la vedova Anna Maria Zachin viennese d'anni 35 in circa». Matrimonio – del quale, ancora una volta, non si conservano tracce nei registri parrocchiali¹⁸ – che presso il tribunale romano Giovanna Maria avrebbe motivato con lo scopo di «aver servitù», che potrebbe dire, con tutti i possibili condizionamenti operati dalla traduzione, «disporre di servitù», quindi di una migliore condizione di esistenza. Plausibile, dato che per il diritto successorio in vigore nei domini asburgici, la vedova disponeva integralmente dei beni propri e di quelli del marito, indipendentemente dalla presenza di figli. Un matrimonio di interesse? Nessuna allusione, in ciò che resta delle parole della comparente, a una possibile componente affettiva, che peraltro non avrebbe costituito certo un'argomentazione difensiva agli occhi degli inquisitori. Di questo *ménage* sappiamo solo che Giovanna Maria consumava «usando tal arte di non farsi conoscere ne per huomo, ne per donna»¹⁹. Una cautela (almeno dichiarata agli inquisitori) che non avrebbe impedito però l'insorgere di curiosità nella vedova, che, almeno in virtù dell'esperienza avuta nel precedente matrimonio, e ammesso che la dichiarazione di Giovanna Maria si consideri veritiera, poteva forse nutrire qualche sospetto. Tanto che un giorno, approfittando dell'ubriachezza del supposto marito, «l'aveva visitata e l'aveva riconosciuta per donna e non per huomo»²⁰, provocando nella smascherata Giovanna Maria una reazione violenta. Incarnando il peggio dello stereotipo mascolino²¹, abuso di alcol e violenza, «tornata a casa ubriaca, essa medesima comparente la maltrattò, e percosse con una spada senza ferirla»²².

Giovanna Maria viene così chiamata al tribunale del concistoro, «ove richiesta se era donna, lei rispondendo di sì, le fu imposto di separarsi da detta Anna Maria, e di non fare più simili cose»²³. A distanza di pochi giorni, nel settembre 1724, Giovanna Maria in veste di Giovanni Maurizio parte quindi alla volta di Roma «per chiedere perdono» (fosse rientrata a Dresda, avrebbe rischiato di incorrere nella pena capitale²⁴). Quando si presenta al Sant'Uffizio è il lunedì dopo la pasqua del 1725, anno santo. Ondate di pellegrini giungono da ovunque, anche dall'Austria. Sappiamo da una cronaca del giubileo che «in Vienna dalla città dell'imperator Carlo VI a cinquanta pellegrini fu assegnato mezzo fiorino il giorno dal bel primo di Quaresima, affinché sotto la guida di alcuni religiosi a Roma si portassero alla plenaria remissione»²⁵ e sappiamo anche che non mancarono sorprese. Come quella accaduta nell'ospizio della Santissima Trinità, dove un giovane pellegrino «di bella presenza, ben vestito, con cappello bordato», esaminato al momento del suo ingresso nell'ospizio «confessò esser Donna, una zitella in età di anni 17 chiamata Domenica De Andreis da Trento, e che era venuta in simile habito per non essere discoperta, che venendo da sola, temeva non incontrare agravij per la strada»²⁶. L'abito maschile è fondamentale anche per il viaggio di Giovanna Maria. Agli inquisitori racconterà che, arrivata a Roma, è solo come maschio che le sarà possibile «vivere di sua arte» presso l'ambasciatore dell'ordine di Malta, dove è conosciuta col nome di Giovanni Maurizio²⁷. Il «nome et figura» di Giovanni Maurizio le consente, quindi, di essere paggio alla corte di Dresda, marito di una vedova a Vienna, cameriere di un ambasciatore a Roma, attraversando, non senza rischio, confini di Stati e di generi.

2

Agli occhi dell'inquisitore: un matrimonio finto

La sentenza del Sant'Uffizio è mite: in virtù della spontanea comparizione, Giovanna Maria è rilasciata a condizione di abiurare *de vehementi*, di sottoporsi a penitenze salutari e di ritornare all'abito femminile. Il suo caso è posto sotto la rubrica di «matrimonio finto» giudicato alla luce di un caso precedente, risalente a vent'anni prima, relativo a due donne che nei pressi di Novara si sposarono regolarmente secondo rito tridentino e che furono denunciate dopo quattro anni di matrimonio. Come Giovanna Maria, la donna che aveva assunto la parte di marito portava un vissuto privo dei consueti ancoraggi familiari e istituzionali, irrintracciabile nei suoi possibili indizi documentari. Ma a differenza di Giovanna Maria, che, a sua detta, nel talamo nuziale avrebbe escogitato l'adozione di una sorta di neutralità sessuale per evitare di svelare la propria anatomia e

identità femminile, la donna che agì da marito nella vicenda novarese incarnò invece il suo ruolo non solo con nome e abito di maschio, ma sotto l'abito di maschio indossò sempre, e soprattutto nell'intimità del letto coniugale, un apparato anatomico fittizio grazie al quale, seppur – a detta della moglie – maldestramente, consumava. Denunciate da un frate che riconobbe la donna nascosta nelle vesti di uomo, le due furono forzatamente divise e un bando dalla diocesi in perpetuo colpì quella che ebbe il ruolo di marito²⁸.

Agli inquisitori, che di fronte al caso novarese si trovarono inizialmente spiazzati per mancanza di argomenti incriminanti – tanto da indire una votazione per decidere se fosse di effettiva pertinenza di quel tribunale – non risultò opportuno o utile chiamare in causa la fattispecie di sodomia (come accade, si vedrà, nell'ambito della giustizia penitenziale e criminale), reato che invece contemplava come perseguibile nel caso il rapporto fosse tra uomini, seppure, com'è noto, con discontinuità e ripensamenti e con una severità assai tenue rispetto ai tribunali iberici²⁹. L'infrazione che gli inquisitori videro commessa dalle due donne, che pure consumavano rapporti sessuali, e per di più con l'ausilio di un *instrumentum* (che come vedremo, per alcuni giuristi coevi avrebbe potuto essere elemento talmente aggravante da richiedere la pena di morte), fu quella dell'abuso di sacramento del matrimonio. Il ventaglio degli atti accusabili di eretica pravità, che annoverava numerose infrazioni al codice di uso della corporeità secondo natura e secondo religione³⁰, non sembrava contemplare la pratica di una sessualità (appunto, fra donne e con *instrumentum*) decisamente non subordinata alla "naturale" funzione riproduttiva e alla altrettanto "naturale" conferma della complementarità dei sessi. A pesare è l'abuso del sacramento del matrimonio, la cui sacralità è violata dalla assunzione da parte di uno dei (delle) due coniugi di un'identità fittizia. Poco importa, nell'economia del giudizio, che tale finzione comporti sovversione dei ruoli di genere. Allo stato attuale degli studi, è effettivamente possibile constatare una sensibilità punitiva diretta di preferenza verso alcuni, specifici comportamenti sessuali che implicano violazione del sacramento, quali la sollecitazione in confessionale (abuso del sacramento della penitenza, operato dal sacerdote che istiga il penitente al compimento di atti carnali), la bigamia e la poligamia («tentata rottura del sacramento del matrimonio», violazione dell'«ordine e della stabilità della famiglia»³¹). Il caso di Giovanna d'Amici, denunciata nel 1728 da Antonia Santoro, costretta dalla prima ad avere rapporti sessuali con la giustificazione che «peccando carnalmente una donna sopra l'altra non era peccato, ma solamente era peccato quando si peccava carnalmente con gli uomini»³² viene rubricato sotto la categoria di «falso dogma in re venerea» e liquidato con un richiamo disciplinare. Lo stesso accade per

i «tactus impudici inter monialem et educandam» che la sponte comparente Eleonora Boldrini, educanda, denunciò nel 1720 di aver subito da suor Amante Maria Gori. «Dimostrando essa di non volere, la monaca Gori le dicesse, che non se ne pigliasse niente, che non se ne confessasse, perché non era peccato». Il marito le «avrebbe fatto peggio»³³. Un caso simile si segnala nel 1738 e si chiude, come quelli precedenti, con l'assegnazione di penitenze salutari.

Ciò che importa qui non è tanto segnalare la (non sorprendente) mitezza dell'inquisizione romana nel perseguire le relazioni fra donne (trattasi, oltretutto, di comparizioni spontanee), bensì l'assenza di una loro definizione specifica, la mancata percezione di una loro peculiare gravità, che invece è assegnata alla sodomia commessa da uomini. Negli ultimi casi considerati, in cui manca l'abuso della componente sacramentale, ciò che sembra contenere infrazione non è tanto l'atto in sé (la categoria del "contro natura" non è chiamata in causa) ma il tentativo di una sua giustificazione. L'amore fra donne comporta una violazione minore dell'ordine naturale e morale?³⁴

3

Di misto foro

Uno sguardo al di fuori della giustizia inquisitoriale sembrerebbe rispondere affermativamente a questo interrogativo, segnalando l'esistenza di una diffusa "difficoltà normativa". Alla luce degli studi esistenti, pare che le tracce di procedimenti giudiziari contro donne coinvolte in relazioni omosessuali siano effettivamente assai rare, almeno in Italia³⁵. Un discorso criminalizzante delle unioni fra donne invece esisteva, ma appare caratterizzato da ripensamenti e oscillazioni, e soprattutto talmente connotato da un condizionante sguardo maschile, e formulato intorno ad un altrettanto maschile paradigma, da risultare paradossalmente mite. A tale proposito la considerazione di Mario Sbriccoli è illuminante:

Se la devianza criminale delle donne è molto minore di quella degli uomini, ciò è dovuto anche al fatto che alle donne sono impediti molti più comportamenti che agli uomini. La criminalizzazione primaria è stata costruita su modelli comportamentali maschili, non femminili [...]. Una lettura tutta maschile delle possibili trasgressioni femminili, insieme alla loro esclusione dall'orizzonte della pericolosità (considerata soltanto in ordine al sistema dei valori, delle sensibilità e degli interessi del mondo mascolino) ha fatto sì, per esempio, che nella ossessione per la sodomia che attraversa l'età moderna e dilaga nell'opera dei criminalisti tra cinque e seicento, l'omosessualità femminile sia stata largamente tenuta a margine, se non del tutto obliterata. Molti giuristi si nascondono dietro il *nefandum* – ciò che non si deve dire – e non ne parlano affatto. Qualche canonista che vi

fa cenno inclina a configurare come *mollities* i rapporti sessuali fra donne [...] e propone di punirli con pene correzionali minori (fustigazione, lunga reclusione domestica, *relegatio in monasterium*), mentre riserva agli uomini l'«atrocissimum sodomiae crimen, igne puniendum»³⁶.

Tenterò nelle prossime pagine una rassegna, necessariamente sommaria e senza pretese di esaustività, tra fonti teologiche e normative sulla questione in oggetto. Percorrere questo doppio binario, non sempre parallelo, è necessario, data la doppia natura di peccato e reato con cui l'infrazione presa qui in esame è stata nel corso dei secoli qualificata³⁷.

La prima affermazione delle conseguenze morali e civili dei rapporti sessuali fra donne sembrerebbe attestata nella *Lectura* del *Codex* giustiniano operata da Azzone (1150-1220 ca.), giurista della scuola bolognese dei glossatori, rinomatamente incline ad accogliere nel commento del *Corpus iuris* le istanze della realtà presente e la molteplicità degli ordinamenti giuridici esistenti³⁸. Resta ancora da chiarire quali spinte abbiano indotto il giurista ad estendere l'interpretazione di un passo del *Codex* agli atti *inter mulieres*. Nel glossare la legge *Foedissimam*³⁹ (parte della augustea legge *Iulia de adulteriis*) introdotta nel quarto secolo per tutelare le donne vittime di stupro violento dal marchio di *probrosae*, (di “impudiche”, riservata a prostitute, attrici, schiave) che privava della capacità di contrarre matrimonio, Azzone include infatti nel gruppo di queste ultime, meritevoli invece di tale stigma, le donne che volontariamente «offrono il loro pudore alle libidini altrui», ovvero, specifica il glossatore, a uomini, ma anche a donne. Come sia possibile che «mulier habe[a]t rem cum muliere», ammette però Azzone, «lo ignoro»⁴⁰. Un'affermazione di ignoranza “circa il modo” che ricorrerà spesso nei tentativi di qualificare la colpevolezza dell'atto sessuale *mulier cum muliere*⁴¹. Questa difficoltà sarà in gran parte dovuta, come si vedrà, alla persistenza del paradigma della copula eterosessuale, o dell'atto sodomitico, la cui invasività anatomica avrebbe continuato a pesare come imprescindibile elemento incriminante.

Come Azzone, quasi un secolo più tardi Cino da Pistoia (1270-1336 ca.) tornerà sul problema della conservazione dell'onore delle donne che subiscono stupro, specificando che la violenza può avvenire sia da parte di uomini che da parte di altre donne. Esistono, infatti – ed è comprovato dalla voce pubblica («publice fertur») – alcune donne che «spinte dalla dissolutezza [...] sfogano la loro libidine contro altre donne, e le insozzano come fanno gli uomini». Il verbo è *infecto* – letteralmente “tingere” – e allude come il più frequente *polluo* alla contaminazione non solo morale, ma anche seminale, di cui anche le donne erano considerate capaci⁴². L'immaginario normativo che qui emerge, e che prenderà pienamente corpo in

età moderna, criminalizza sostanzialmente la donna che *agit ut vir* (parallelo giuridico del modello monosessuale che domina la medicina fra medioevo ed età moderna⁴³). Sarà contro di essa, che, per primo, Bartolomeo da Saliceto, docente fra Bologna e Padova e morto nel 1411, commentando nel secondo Trecento una celebre legge emanata da Costanzo e Costante (342), che invocava la pena della spada per il sodomita che «nubit in foeminam» (che si unisce a un altro uomo come fosse una sposa)⁴⁴, estende l'estrema punizione alla donna che compie analoga e speculare operazione⁴⁵. Bartolomeo da Saliceto, così come altri giuristi coevi, inserisce la questione all'interno della casistica dell'adulterio. La tutela del matrimonio è qui la preoccupazione centrale. Nella sua regolamentazione, nella definizione dei suoi confini e dei suoi elementi infestanti, viene inglobato come comportamento anti-matrimoniale quello della donna che ribalta la naturale passività del suo sesso e, assumendo un ruolo attivo che non le è proprio, mette a repentaglio la virtù di un'altra donna, la sposa.

Ma se il *vir* che «nubit in foeminam» è “sodomita”, che qualifica attribuire alla *mulier* che «agit ut vir»? La assegnerà, fra i giuristi, André Tiraqueau, che dal Poitou stende e pubblica nel 1513 il trattato *De legibus connubialibus*⁴⁶. Ancora una volta il matrimonio è l'ambito di problematizzazione dei comportamenti non conformi (non conformi al matrimonio). Nella spiegazione della consuetudine secondo la quale la donna deve essere comandata e l'uomo comandare, Tiraqueau stende un elenco, di minuziosa e filologica misoginia, dei campioni delle debolezze morali della femmina (la cui etimologia deriverebbe da *femor*, sede di Venere: la donna è lussuria). Al suo interno, accanto alle incestuose, alle mostruose amanti di animali, alle ingorde, ecco quelle che praticano *mascula libido*, le *tribades*, termine greco tradotto *fricatrices* in latino, che esplicitamente allude alla *fricatio* come pratica sessuale da esse utilizzata per unirsi ad altre donne. Attingendo ai *Carmina priapea*, ai *Dialoghi* delle cortigiane di Luciano, agli *Epigrammi* di Marziale, alle *Satire* di Giovenale, Tiraqueau mette insieme una grottesca galleria di dannate che si affannano inutilmente, con la loro povera anatomia, o compensandola con l'ausilio di strumenti artificiali, per soddisfare le loro amanti. Destinate tutte, quelle che simulano l'uomo quanto quelle che restano nel femminile ruolo passivo, a rimanere insoddisfatte. Una frustrazione che, secondo Tiraqueau, può arrivare a tradursi in ferocia e che i moralisti considerano, come vedremo, come fonte di ulteriore disordine morale⁴⁷.

Molto trapela dal repertorio raccolto dal giureconsulto francese, tutto fondato sulla letteratura pagana ellenistica e tardoantica, e privo di citazioni scritturali e giuridiche. Al di là degli schemi retorici che possono aver condotto Tiraqueau a preferire queste fonti come *loci*, è un fatto che non vi sono luoghi scritturali che condannano esplicitamente

le donne che si uniscono alle altre donne, come invece il celebre passo in *Genesi* 19 farebbe con i costumi di Sodoma. Non si riportano nemmeno, nell'orizzonte delle consuetudini di matrice germanica in cui si muove il francese, leggi secolari o casi giudiziari (ma esistono?). La letteratura è quindi l'unico serbatoio al quale attingere per costruire un repertorio normativo, e per rappresentare una sessualità che si espliciti al di fuori della norma, e che dell'emulazione grottesca dell'atto eterosessuale sembra non poter fare a meno. Una goffaggine, una emulazione impossibile che precludono, secondo alcuni giuristi – ed entriamo nel pieno Cinquecento – quella consumazione perfetta dell'atto sessuale che sola meriterà la condanna per sodomia.

Eloquente a tale proposito è Andrea Alciati (morto nel 1550), che raccoglie nei suoi *Parerga Iuris* (1538) aneddoti storici e curiosità antiquarie a corredare il suo commento delle leggi romane. Arrivato alla legge *Cum vir*, che condanna l'uomo che «nubit in foeminam»⁴⁸, non manca di richiamare, questa volta attraverso l'autorità di Plauto, il loro corrispettivo femminile, ovvero le *pathicas* (invertite), o *subigatrices* (domatrici, sottomettitrici). Il loro crimine non è, però, che *pollutio extraordinaria*, ovvero emissione di seme femminile al di fuori del suo uso ordinario. Per questo è da perseguire con severità, ma non con la morte⁴⁹.

È sulla definizione della reale natura dell'infrazione commessa dalle *tribades* – possiamo allora chiamarle così, in consonanza con l'ambito discorsivo in cui ci muoviamo – che si determina la loro punibilità. Se si valuta, in termini anatomici, la effettiva invasività del rapporto tra donne, che possa poter fornire una prova medico-legale ai fini dell'accusa, è difficile equipararne il peso a quello dell'atto commesso fra maschi. Se, invece, si colloca l'infrazione sul piano dell'ordine naturale, ecco riuscita l'equiparazione. È quello che accade, entrando ora nel discorso teologico e tornando al XIII secolo, nella *Summa theologiae* di Tommaso d'Aquino, che inserisce, fra le possibili azioni «ripugnanti dell'ordine naturale e fisiologico dell'atto venereo proprio della natura umana», anche la «congiunzione carnale con sesso indebito» ovvero «puta masculi ad masculum vel foeminae ad foeminam, ut apostolus dicit, ad Rom. 1, quod dicitur sodomiticum vitium» (II^a-II^{ae}, q. 154, ar. 11)⁵⁰. In questa prospettiva, il peccato di sodomia può essere esteso anche alle azioni *inter mulieres*. Così accade nelle principali *Summae* tardomedievali di casi di coscienza⁵¹ e in molti importanti teologi morali dell'età d'oro della casuistica, fra cui Juan Azor⁵² e Tomás Sánchez, fino alla grande sistemazione di Alfonso de' Liguori. Nel sistema di giudizio della teologia morale, in cui pesa non soltanto la meccanica degli atti esterni, ma assumono importanza, nell'economia del giudizio sull'intero coinvolgimento della persona, i movimenti sottili delle dilettazioni e delle sostanze, i pensieri e le volontà

che accompagnano l'atto, la gravità è massima. La posizione di Sánchez è significativa. Per il gesuita andaluso, che considera il caso nella sezione sul divorzio, a pesare è l'immissione di seme «in vas naturale aut prae-postero foeminae»⁵³, che secondo Avicenna, richiamato dall'autore, può accadere anche fra donne. Si tratta di seme «non quidem generativum, sed delectationis inductivum», che dalla femmina *agens* viene immesso nel corpo della *patiens* grazie all'azione degli spiriti vitali e al potere dell'utero di aspirare, trattenendole, le sostanze seminali. Anche in questo modo avviene quella *divisio carnis* causata dalla copula sodomitica, peccato contro natura per eccellenza⁵⁴. Per de' Liguori, per l'equiparazione dei due peccati e per la loro condanna invece basta anche la sola presenza dell'«affectus ad indebitum sexum»⁵⁵. Non si dispone di sufficienti elementi per leggere nella posizione di de' Liguori l'emersione di un'ipotesi eziologica, totalizzante e stigmatizzante che vedrà la piena espressione un secolo e mezzo più tardi, e in ambito medico⁵⁶. È comunque interessante rilevare uno spostamento dell'attenzione dall'aspetto fisiologico e meccanico dell'atto a quello psicologico e passionale dell'*affectus*, le cui ragioni (in parte certamente legate anche al *modus iudicandi* della teologia morale) resteranno da indagare.

Nonostante la pervasività del parificante modello tomista, nei secoli che seguirono non tutti i teologi accettarono l'equiparazione dei due peccati. Alonso Tostado, vescovo di Avila, che intorno alla metà del Quattrocento leggeva le Scritture attraverso un incalzante schema argomentativo mutuato dalla logica aristotelica, commentando *Matteo 5* ed elencando tutto ciò che è contro le Beatitudini, individuava sì nel *coitus foeminae cum foemina* una grave inversione dell'ordine naturale, ma non tanto grave quanto quella che si realizza in quello sodomitico, nel quale l'uomo, il cui ruolo naturale è quello dominante, si ritrova in quello di dominato. Inoltre, se l'atto fra uomini implica reciproca *pollutio* (termine che indica, per entrambi i sessi, l'emissione di contaminante materia seminale e il raggiungimento della *voluptas*, che è il piacere apicale), questo, secondo Tostado, non può avvenire fra donne, che in preda a «vehementissimo desiderio», inutilmente ne cercano la soddisfazione in questo modo (tornano alla mente le dannate di Tiraqueau). Specifica Tostado, infatti, che il loro desiderio sarà destinato alla frustrazione e di questo, infelici, sono loro stesse consapevoli⁵⁷. In un paio di righe il teologo abulense, integralmente legato al paradigma fisiologico aristotelico (Avicenna non entra nel suo sistema, come invece avviene con Sánchez), condensa due argomenti cruciali per spiegare la tortuosa storia della criminalizzazione dell'amore fra donne: l'inversione operata dalla tribade, per quanto comporti assunzione indebita di un ruolo di *agens* da chi è per natura *patiens*, è meno rilevante, nel sistema delle gerarchie naturali, della degradazione

a *patiens* di un maschio, *agens* per natura. Sottintende, inoltre, a questo schema l'idea che l'incontro sessuale comporti necessariamente una distribuzione di ruoli. Nel commentare la *Genesi*, Tostado descriveva il primo incontro sessuale conosciuto dalla storia dell'umanità – ovvero quello fra Adamo ed Eva – come una *communicatio*, cioè condivisione di un territorio comune, quello della generazione, che non può essere gestito senza che vi sia uno che governa e una che è governata. E se Adamo è detentore della potenza generativa, dotato in quanto uomo di un seme che feconda, ed Eva della capacità attrattiva e contenitiva, se il primo è per natura caldo, e la seconda fredda, se il primo è *agens*, e la seconda *patiens*, sarà difficile, alla luce del funzionamento del modello primario di cellula sociale, concepire una Eva, polarità negativa e fredda, organismo dallo sviluppo incompleto (è nota la teoria di matrice aristotelica della femmina come maschio mancato) che cerca un'altra polarità negativa, fredda e umida, *patiens* quanto lei. La donna tende invece all'uomo, come Eva, che, estratta dalla costola di Adamo, venne condannata a cercare di tornarvi, a cercare di ritrovare quel corpo da cui proviene e a chiedere ad esso protezione⁸. Il sistema così fatto sembra escludere a priori la possibilità che la tribade esista in natura. Anche questo presupposto metafisico può forse aiutare in parte a spiegare la scarsa rilevanza che i rapporti fra donne ebbero nel discorso normativo, meritando, piuttosto, una condanna a priori alla non esistenza.

Al teologo Tostado si rifarà il giurista Gregorio López de Tovar, chiamato nel 1555 da Carlo V a glossare le *Siete partidas*, la celebre compilazione di diritto comune voluta nella metà del XIII secolo da Alfonso X. Il giureconsulto, già vicino ai Re cattolici, opera una cruciale sovrapposizione. Il piano morale gli si offre come base su cui poggiare quello criminale: la sodomia *inter mulieres* viene quindi trattata come peccato ma consegnata come crimine al braccio secolare, così come era prescritto da secoli (sin dalla codificazione delle *Institutiones* giustinianee) per la sodomia commessa tra uomini. Anche per quanto riguarda le conseguenze penali del crimine-peccato pesa sulle posizioni dello spagnolo l'elaborazione teologica, ma con un effetto attenuante. Pur constatata la peccaminosa inversione degli ordini naturali in entrambe le fattispecie, per le tribadi López non arriva a invocare la pena di morte, colpevoli di un crimine non sufficientemente oltraggioso. Una pena però assai severa – e qui c'è una novità – viene invocata però nel caso «mediante aliquo instrumento» venisse causata nella donna che «subisce» l'atto la perdita della virginità⁹.

Con Gregorio López de Tovar si affaccia così sull'immaginario normativo di Antico Regime l'*instrumentum materiale*, suppletivo della naturale deficienza del sesso femminile. A problematizzarlo nel dettaglio sarà poco

più tardi Antonio Gómez, docente a Salamanca, e commentatore alla fine del XVI secolo delle ottantatré *Leyes de Toro*, costituzioni promulgate nel 1505 per volontà postuma di Isabella di Castiglia. Nella sezione dedicata al diritto matrimoniale, e in particolare nel commento della legge sulla punizione dell'adulterio, Gómez elenca le modalità attraverso le quali l'adulterio può essere commesso, non mancando di menzionare l'*accessus contra naturam*, nelle sue possibili forme. Di gravità pari alla sodomia, e meritevole quindi della pena del fuoco, è il crimine della donna che «agit tamquam masculus cum alia foemina», con l'ausilio di uno strumento. Nell'elenco delle allegazioni, oltre alle consuete autorità dei giureconsulti fin qui menzionati, entra nella raccolta di Gómez la casistica giudiziaria. Alcune monache sarebbero state per questo bruciate. Condannate invece alla fustigazione e poi alle galere dagli uditori della cancelleria di Granada furono due donne che «sine aliquo instrumento», osarono «coire inter se [...] delectando». E che il *delectare* sia possibile lo conferma Niccolò Falucci, fiorentino, che nella seconda metà del Trecento, commentando Avicenna, affermava nei suoi sermoni medicinali che, mescolandosi insieme donna con donna, mescolano anche il loro seme, che non sarà, come quello maschile, *generationis inductivum*, ma quantomeno *delectationis inductivum*⁶⁰.

Una soluzione, quella della morte per le tribadi con *instrumentum*, e della pena severa per le semplici *fricatrices*, che verrà accolta con successo dai giuristi di area italiana fra Cinque e Seicento, fra accademici commentatori culti del diritto romano e pratici, uditori di tribunali in vari centri della penisola. Per citarne alcuni, l'alessandrino Giulio Claro (1525-75)⁶¹, il pavese Giacomo Menochio (1534-1614)⁶², il romano Prospero Farinacci (1554-1618)⁶³, il pontremolese Pietro Cavalli (pieno XVI secolo)⁶⁴ il fiorentino Marcantonio Savelli (pieno XVII secolo)⁶⁵.

L'*instrumentum* domina nel discorso giuridico di età moderna come il fantasma di una possibile, minacciosa sessualità femminile autonoma, immaginabile solo se costruita sul calco del paradigma eterosessuale (scriveva Menochio: «Non enim hoc est secundum naturam mulieris, quae est, ut cum masculo coeat»⁶⁶). Ma se si escludono le menzionate *moniales* andaluse di Gómez, e due donne di Landes, Françoise de Leistage e Catherine de la Manière, che vennero processate dal tribunale di Bordeaux nel 1535, per poi essere rilasciate⁶⁷, scarseggiano i richiami a casi giudiziari nelle allegazioni dei giuristi (assolutamente assenti quelli di ambito italiano⁶⁸).

Un altro fantasma, prelevato questa volta dalla trattatistica medica, si affaccia invece nell'immaginario normativo a partire dal tardo Cinquecento. Le sue occorrenze sono più scarse e nell'area italiana si segnalano, a quanto mi risulta, a partire dal *Tractatus criminalis* (1590) di Tiberio

Deciani (1509-82), che nel libro dedicato al ratto ipotizza come plausibile l'eventualità che una donna commetta violenza su un'altra, privandola della verginità, se la prima è dotata di un «*nymphium magnum [...] in vulva, ut plures habent, idest carunculam quandam excrescentem aliquando adeo, ut erigatur ad modum virgae, eaque ad coitum incitentur uti mares*»⁶⁹. L'atto consumato in questo modo, grazie alla "naturale" anatomia femminile, non è comunque di gravità tale da richiedere la pena ordinaria, ed è al giudice che va affidata la decisione ultima. Per quale ragione il giurista udinese, grande sistematore della disciplina criminalistica nell'Italia moderna⁷⁰, accoglie questa fattispecie? Il rimando dell'autore è a non specificati luoghi dei trattati medici di Galeno e di Paolo Egineta (III e VII secolo), recuperati dall'opera erudita dell'umanista veneto Ludovico Ricchieri⁷¹, e suggellati dall'evocazione di Saffo, «*quae plures coeundi modos invenit*»⁷², a sancirne l'evidenza storica. Tuttavia non è da escludere l'eco delle acquisizioni anatomiche conosciute dal secolo in cui Deciani operava, captata forse (benché non ammessa esplicitamente) dal giurista nella sua costruzione⁷³. Nel 1545, Charles Estienne era stato il primo, nel suo trattato *De dissectione partium corporis*, ad evidenziare nella sua rappresentazione degli organi genitali femminili esterni la presenza di una «*caruncula inter alas*»⁷⁴, denunciandola a torto ignorata fino a quel momento dalla medicina delle donne. Realdo Colombo (*De re anatomica*, 1559) avrebbe aggiunto che da tali «*carunculae [...] voluptas, ac delectatio in coeundo non parum augetur*»⁷⁵. Il danese Thomas Bartholin nella sua *Anatomia* (1660) si sarebbe spinto oltre, individuando in quella *caruncula* non soltanto la sede del piacere venereo, ma, se particolarmente sviluppata, lo strumento "mostruosamente naturale" che avrebbe consentito la penetrazione di un'altra donna⁷⁶.

Ed è proprio a quest'ultimo fantasma (la tribade naturalmente dotata, nel corpo, di un *instrumentum* che le consente di delinquere) che si rifà, sulle soglie del XVIII secolo, il francescano consultore dell'Inquisizione Ludovico Maria Sinistrari de Ameno, che accoglie la posizione del giurista Deciani, corroborandola con le ultime evidenze della scienza anatomica⁷⁷. Nella sua opera (1699) che ambisce alla raccolta della *universa materia criminalis*, la possibilità che esistano in natura donne che abusano di altre donne esattamente come fanno gli uomini, senza ausilio di *instrumenta* artificiali, è fatto certo. Queste donne, che grazie a un'anatomia eccessiva e mostruosa sono capaci di emulare un atto eterosessuale, incarnando in pieno lo spettro già medievale della femmina che «*agit ut vir*», meritano la morte quanto i sodomiti maschi. L'inversione dell'ordine naturale è, quindi, totale e pienamente colpevole. In quegli anni, l'autore sapeva dell'esistenza di un caso a Pavia, relativo a una monaca cui «*erupuit Clytoris improviso*»⁷⁸ (e qui si affaccia un altro spettro pienamente secentesco, quello dell'er-

mafrodito e della metamorfosi possibile⁷⁹) e che virtuosamente chiese di rimuoverlo, essendo fonte di tentazioni carnali. Ma un altro argomento di natura interviene nella considerazione di Sinistrari, a stemperare la durezza della posizione presa. Tutte le donne «illum habent» in Etiopia ed Egitto (che per altro, secondo Mercuriale, sono più «libidinosae» per ragioni climatiche)⁸⁰, mentre è invece assai raro che ne siano dotate quelle europee. Paradossalmente, la presa di posizione più severa sembra quindi culminare con la relegazione dell'oggetto della condanna in un esotico altrove, quasi come se sullo sforzo argomentativo vincessero la percezione, agli occhi dei giuristi, della sua inaccettabilità, della sua impossibilità di collocazione nell'ordine razionale delle cose. Un'ulteriore versione della medesima parzialità di sguardo che ha rubricato Giovanna Maria Wincklerin, dalla cui vicenda è partita questa riflessione, come colpevole di un abuso di sacramento, e non come sovvertitrice di ruoli naturali.

Note

1. Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Città del Vaticano (d'ora in poi ACDF), *St. St.*, M 5 q, carte non numerate.

2. ACDF, *St. St.*, M 5 q.

3. Sulla leggendaria passione di Augusto il Forte per le donne esiste una folta produzione letteraria, che inizia pressoché coeva con *La saxe galante*, opera del funzionario di corte K. L. W. Von Pöllnitz, stampata anonima ad Amsterdam nel 1735 (qui si fa riferimento all'ed. Amsterdam, Aux depens de la Compagnie, 1763) e continua tutt'ora, fra tentativi di ricostruzione storica e romanzo. Sulla figura del sovrano, una sintesi in K. Czok, *August der Starke und Seine Zeit. Kurfürst von Sachsen, König in Polen*, Piper, München-Zürich 2002. Curiosa la coincidenza della nascita proprio nel 1700 di un altro Maurizio, anch'esso figlio illegittimo di Augusto e una nobile svedese, il quale sarebbe divenuto conte di Sassonia e condottiero per gli eserciti di Austria e poi di Francia. Si veda J.-P. Bois, *Maurice de Saxe*, Fayard, Paris 1992.

4. Sulla corte di Francia, sulla quale si produsse una folta letteratura galante, B. Craveri, *Amanti e regine. Il potere delle donne*, Adelphi, Milano 2005.

5. Von Pöllnitz, *La Saxe galante*, cit., p. 275.

6. Cfr. E. H. Kneschke (hrsg.), *Neues allgemeines deutsches Adels-Lexikon*, Verlag von Friedrich Voigt, Leipzig 1863, vol. 4, p. 258-60; J. F. Gauhen, *Genealogisch-historischen Adels-Lexici zweyter und letzter Theil*, verlegt Johann Friedrich Gleditsch, Leipzig 1747, pp. 403-4; J. Siebmacher, *Grosses und allgemeines Wappenbuch [...] Der Abgestorbene Adel der Provinz Sachsen*, Verlag von Bauer und Raspe, Nürnberg 1880, vol. 6, I, tav. 43.

7. Von Pöllnitz, *La Saxe galante*, cit., pp. 186-94; F. Böttiger, *Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen*, vol. 2, Bei F. Perthes, Gotha 1870, p. 330.

8. C. E. Vehse, *Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation*, Hoffman und Campe, Hamburg 1854, 5 Abth., vol. 32, pp. 246-8. Quanto al cognome Winckler, è attestato in Sassonia-Anhalt dalla fine del XVI secolo, riferito a una famiglia possidente che decadde precocemente e non risulta aver avuto rapporti con la corte. Cfr. Siebmacher, *Grosses und allgemeines Wappenbuch*, cit., p. 188.

9. Questo dato al momento non ha trovato conferma documentaria in Staatsarchiv Dresden, Oberhofmarschallamt, P I f, che contiene i "Pagensachen", ovvero i registri dei paggi di corte dal 1714; nessuna traccia in Oberhofmarschallamt, P I h, che contiene l'elenco

degli “Jagtpagen”, i paggi al seguito delle battute di caccia; né in Oberhofmarschallamt, O IV 68 – O IV 94, che contiene i diari di corte.

10. ACDF, *St. St.*, M 5 q. Segnalo sul tema il numero monografico *Bastarde*, di “WerkstattGeschichte”, 51, 2009.

11. Uno schema ricorrente nella casistica raccolta in R. M. Dekker, L. C. van de Pol, *The Tradition of Female Transvestism in Early Modern Europe*, Macmillan, London 1989; T. Van der Meer, *Tribades on Trial: Female Same-Sex Offenders in Late Eighteenth-Century Amsterdam*, in “Journal of the History of Sexuality”, 1, 1991, pp. 424-5; P. Crawford, S. Mendelson, *Sexual Identities in Early Modern England: The Marriage of Two Women in 1680*, in “Gender & History”, 7, 1995, 3, pp. 362-77; A. Steidele, *In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet 1721; Biographie und Dokumentation*, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2004.

12. Considero, per esempio, il problema della mobilità trattato nel numero dedicato a *Migrazioni* di “Quaderni storici”, 106, 2001 e *La schiavitù nel Mediterraneo*, ivi, 107, 2001.

13. Sui possibili percorsi biografici estranei al matrimonio, M. Lanzinger, R. Sarti (a cura di), *Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli XVI-XX)*, Forum, Udine 2006.

14. ACDF, *St. St.*, M 5 q.

15. Marquis de Sinety, *Vie du Marechal Lowendal*, Bachelin-Deflorenne, Paris 1867; *Neue Deutsche Biographie* (NDB), Duncker & Humblot, Berlin 1987, vol. 15, pp. 89-90; G. Casanova, *Il duello: episodio autobiografico*, con prefazione di Giuseppe Pollio, Libreria editrice moderna, Genova 1914, pp. 12-4: «Mi trovai, nell'anno 1750, a Fontanabò nel circolo di quelli che assistevano al pranzo, o (per meglio dire) guardavano la regina di Francia a mangiare. Il silenzio era profondo. La regina, sola alla sua tavola, non guardava che le vivande, che le veniano poste innanzi dalle sue donne, quando, gustando essa di un piatto a segno di volerne la replica, alzò maestosamente lo sguardo, ed accompagnando gli occhi col girar lento del capo, a differenza di certe signore poco accorte del nostro paese, che non girando che i soli occhi sembrano spiritate, scorse in un istante tutto il circolo; poi fermatasi sopra un signore, il più grande di tutti, e quello forse al quale solo era a lei conveniente di fare tanto onore, dissegli in chiara voce: Je crois, monsieur de Lowendal, que rien n'est meilleur d'une fricassée de poulets. – Io credo, signor Lowendal, che una fricassea di polli sia il migliore di tutti i cibi. Egli (avanzatosi già di tre passi tosto che udì la regina a pronunziar il suo nome), rispose con voce sommessa, serio, e guardandola fisso, ma col capo chino: Je suis de cet avis-là, Madame. – Tale, o Madama, è il mio parere. Detto questo, ei ritornò, tenendosi curvo, in punta di piedi e camminando all'indietro, al luogo dov'era, e 'l pranzo si terminò senza che si pronunziasse più parola. Io ero fuori di me. Tenevo gli occhi fissi su quel grand'uomo, che pria non conoscevo se non per nome e pel famoso espugnatore di Berg-op-Zoom, e non potevo concepire come avesse egli potuto tenersi dal ridere, egli, maresciallo di Francia, a quella frase da cuoco, che la regina si era degnata d'indirizzargli, ed alla quale egli avea risposto con lo stesso serio tono e con quella gravità con la quale in un consiglio di guerra avrebbe opinato per la morte di un ufficiale colpevole».

16. ACDF, *St. St.*, M 5 q.

17. Si veda G. Klingenstein, *Modes of Religious Tolerance and Intolerance in Eighteenth-Century Habsburg Politics*, in “Austrian History Yearbook”, 24, 1993, pp. 1-16.

18. Si è consultato l'archivio della parrocchia di Sankt Ulrich, in età barocca detta di Santa Maria della Consolazione. Nessuna traccia di un matrimonio “Zach-Winckler” in F. Gundacker, *Generalindex der katholischen Trauungen Wien*, vol. 1, Bezirk 1, 1542-1779, [s.e.], Wien 2004; vol. 2, Bezirke 2-7; 1590-1779/1860, 1998; vol. 3, Bezirke 8-23, 1626-1850/1860, 1998. Ringrazio Margareth Lanzinger per i suggerimenti e per l'aiuto nella ricerca operata presso le istituzioni viennesi.

19. ACDF, *St. St.*, M 5 q.

20. *Ibid.*

21. Si vedano i casi studiati in P. Spierenburg, *How Violent Were Women? Court Cases*

in *Amsterdam, 1650-1810*, in "Crime, Histoire et Sociétés / Crime, History and Societies", 1, 1997, pp. 9-28; su alcolismo e violenza maschile come fattore identitario di genere, L. Roper, *Oedipus and the Devil. Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe*, Routledge, London-New York 2002, pp. 107-24; sulla violenza femminile nell'Europa moderna, si vedano anche O. Hufton, *Women and Violence in Early Modern Europe*, in F. Dieteren, E. Kloek (eds.), *Writing Women into History*, Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterd, Amsterdam 1990; U. Rublack, *The Crimes of Women in Early Modern Germany*, Clarendon Press, Oxford-New York 1999; un bilancio tematico e storiografico in A. Pastore, *Donne e criminalità. Percorsi e prospettive di ricerca*, in "Archivio storico ticinese", 125, 1999, pp. 3-10;

22. ACDF, *St. St.*, M 5 q.

23. *Ibid.* Nessuna traccia ho potuto riscontrare di un dibattito sul caso o di una denuncia in Diözesanarchiv Wien, WP [Wiener Konsistorialprotokolle] 35, (1717-21) e WP 36 (1721-25).

24. Si veda il commento di Benedict Carpzov, *Practicae novae imperialis Saxonicae rerum criminalium Benedicti Carpzovii synopsis*, sumptibus Friderici Groschuffii, Lipsae 1703, pars. 2, q. 76, p. 220: «[Crimen sodomiae] committitur cum hominibus coeundo contra naturam, usu naturali relicto, quo casu poena capitis locum habet, sive masculo cum masculo, Levit. vers. 13, ord. crim. [Constitutio criminalis carolina] art. 116, ib. Mann mit Mann sive mulier cum muliere, d. art. 116 ibi Weib mit Weib [...] Et hae species sodomiae in terris Saxonis non ignis [...] sed gladii supplicio puniuntur».

25. D. M. Manni, *Istoria degli anni santi*, nella stamperia di Gio. Batista Stecchi alla Condotta, in Firenze 1750, p. 243.

26. Citato in D. Julia, *Gagner son jubilé à l'époque moderne: mesure de foules et récits de pèlerins*, in "Roma moderna e contemporanea", 5, 1997, 2, p. 324 (pp. 311-44). Si vedano i saggi in P. Boutry, P.-A. Fabre, D. Julia, *Rendre ses vœux. Les identités pèlerines dans l'Europe moderne (XVI^e-XVIII^e siècle)*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2000,

27. Nel 1725 l'ambasciatore dell'ordine di Malta è Theodor Hermann von Schaden († 1736), su cui G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, dalla tipografia emiliana, in Venezia 1844, vol. 29, p. 260. Dalla consultazione dell'Archivio magistrale dell'ordine di Malta, Fondo Diplomatico, DP 13, fasc. 1, 1724-1725 e Fondo Diplomatico, DP 13, DP 14, contenente la corrispondenza di Von Schaden fra 1724 e 1726, non ho riscontrato nessuna traccia della Wincklerin. Il tipo di documentazione non contempla registri di casa o contenenti questioni non diplomatiche.

28. Ho trattato il caso in F. Alfieri, *Sub ficto habitu virili. Identità, finzione e matrimonio fra le carte del Sant'Uffizio*, in *Famiglia e religione in Europa nell'età moderna*, Studi in onore di Silvana Seidel Menchi, a cura di G. Ciappelli, S. Luzzi, M. Rospoche, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2012, pp. 161-74. Sul matrimonio finto, S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto. Clero e fedeli post-tridentini tra sperimentazione liturgica e registrazione di stato civile*, in Ead., D. Quagliani, *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 535-71; per una casistica pretridentina, E. Orlando, *Il matrimonio delle beffe. Unioni finte, simulate, per gioco*, ivi, pp. 231-67.

29. Si vedano P. Scaramella, s.v. *Sodomia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, Edizioni della Normale Superiore di Pisa, Pisa 2010, vol. 3, pp. 1445-50; V. Lavenia, "Indicibili mores". *Crimini contro natura e tribunali della fede in età moderna*, in "Cristianesimo nella storia", 30, 2009, pp. 513-54; G. Marcocci, *Matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Cinquecento. Su un passo del «Journal» di Montaigne*, in "Quaderni Storici", 133, a. XLV, n. 1, aprile 2010, pp. 108-37; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 131-5; M. Baldassarri, *La sodomia a Roma in età moderna: dinamiche sociali, culturali e giudiziarie (1650-1850)*, Tesi di dottorato, Sapienza Università di Roma, 2007, pp. 142-7. Un caso in G. Romeo, *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 107-11.

30. Si veda A. Prosperi, s.v. *Sessualità*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., vol. 3, pp. 1417-20.
31. A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Arnoldo Mondadori, Milano 2006, p. 617, cui rimando per un bilancio. Sulla *sollicitatio*, G. Romeo, *Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell'Italia della Controriforma. A proposito di due casi modenese nel primo Seicento*, Donzelli, Roma 1998; Id., *L'inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 73-7 e 92-3; W. de Boer, s.v. *Sollecitazione in confessionale*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., vol. 3, pp. 1451-1545; sulla bigamia, K. Siebenhüner, *Bigamie und Inquisition in Italien, 1600-1750*, Schöningh, Paderborn 2006, e Ead., art. *Bigamia e poligamia in Italia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., vol. 1, pp. 194-6.
32. Citato in M. Cattaneo, "Vizio nefando" e *Inquisizione romana*, in M. Formica, A. Postigliola (a cura di), *Diversità e minoranze nel Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006, p. 71 (pp. 55-77).
33. ACDF, *St. St.*, M 5 p, fascicolo non numerato (il sesto dall'inizio).
34. Sulla coincidenza dei due ordini, L. Daston, F. Vidal (eds.), *The Moral Authority of Nature*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2004. Sulla categoria del "contro natura" per i peccati sessuali, F. Tomás y Valiente, *El crimen y pecado contra natura*, in *Sexo barroco y otras transgresiones premodernas*, Alianza, Madrid 1990, pp. 33-55, e Lavenia, "Indicibili mores", cit.
35. Baldassarri, *La sodomia a Roma*, cit., p. 5, segnala il caso di due donne condannate al rogo nel 1557, stando ai registri della Confraternita di San Giovanni Decollato (unico caso di ambito italiano a mia conoscenza). Per l'Europa, vedi L. Crompton, *The Myth of Lesbian Impunity. Capital Laws from 1270 to 1791*, in "Journal of Homosexuality", 6, 1980-81, 1-2, pp. 11-25. Dello stesso autore, *Homosexuality and Civilization*, Harvard University Press, Harvard 2006, pp. 299-10; B. Eriksson, *A Lesbian Execution in Germany, 1721. The Trial Records*, in "Journal of Homosexuality", 6, 1980-81, 1-2, pp. 27-40; J. C. Brown, *Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy*, Oxford University Press, Oxford 1986; A. Steidele, *In Männerkleidern*, cit. Per un bilancio storiografico in Italia, M. De Leo, «Una parola scritta con l'inchiostro invisibile». Per una storia della storiografia sull'omosessualità femminile, in "Genesis", 6, 2007, 1, pp. 225-43. Elementi sull'età moderna, pur in una ricapitolazione generale, anche in D. Danna, *Amiche, compagne, amanti. Storia dell'amore tra donne*, Milano, Mondadori 1994, e P. Lupo, *Lo specchio incrinato. Storia e immagine dell'omosessualità femminile*, Marsilio, Venezia 1998. Sulle condanne per sodomia commessa fra uomini in Italia, G. Ruggiero, *I confini dell'eros: crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Marsilio, Venezia 1988; U. Zuccarello, *La sodomia al tribunale bolognese del Torrione tra XVI e XVII secolo*, in "Società e Storia", 87, 2000, pp. 37-51; M. Baldassarri, *Bande giovanili e "vizio nefando". La sodomia nella Roma barocca*, Viella, Roma 2005; Marcocci, *Matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Cinquecento*, cit.; per l'ambito tedesco, M. Puff, *Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400-1600*, The University of Chicago Press, Chicago 2003.
36. M. Sbriccoli, "Deterior est condicio foeminarum". La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere, in G. Calvi (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Viella, Roma 2004, pp. 84-5 (pp. 73-91).
37. Sul pluralismo dei fori, il rimando è a P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo fra scienza e diritto*, Il Mulino, Bologna 2000.
38. Su Azzone, cfr. P. Fiorelli, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 4, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1962, pp. 774-781.
39. *Corpus Iuris Civilis*, vol. 2, *Codex Iustinianus*, recognovit et retractavit P. Krüger, Weidmann, Berlin 1997, p. 375. «Foedissimam earum nequitiam, quae pudorem suum alienis libidinibus prosternunt, non etiam earum, quae per vim stupro comprehensae sunt, inreprehensam voluntatem leges ulciscuntur, quando etiam inviolatae existimationis esse nec nuptiis earum aliis interdici merito placuit» (C. IX.9.20).
40. Azo, *Lectura super Codicem*, in *Corpus glossatorum iuris civilis*, vol. 3, Augustae

Taurinorum 1966 (stampa anastatica dell'edizione parigina del 1577), *Ad legem Iuliam de adulteriis et stupro*, tit. 9, *Foedissimam*, p. 688: «Intellige quando prostituunt se spontanea voluntate, vel ut quidam dixerunt, quando mulier habet rem cum muliere, nescio quomodo. Sicut enim improbatus est coitus viri cum viro, ut infra, eodem [titulo], [lege] Cum vir, ita mulieris cum muliere, ut sic».

41. Influisce su questa posizione la sua concezione consensualista del matrimonio, che considera istituto fondato sull'unione delle volontà e non sulla consumazione? Si può pensare che Azzone spostò a tal punto il peso sulla dimensione spirituale del consenso da far passare in secondo piano in generale la dirimenza della dimensione fisica? Si veda G. Marchetto, *I glossatori di fronte al diritto canonico: matrimonio e divorzio nella riflessione di Azzone* († 1220 ca.), in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", 26, 2000, pp. 53-109.

42. Cynus Pistoriensis, *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, id est, Digesti veteris, doctissima commentaria*, Francofurti ad Moenum 1578, vol. 2, *Ad legem Iuliam de adulteriis et stupro*, tit. 9, *Foedissimam*, p. 546: «Sunt quaedam mulieres foedissima nequitia tentae, quae libidinem suam exercent in alias mulieres, easque infectantur ut viri, sicut de quibusdam maledictis publice fertur».

43. Su cui T. Laqueur, *L'identità sessuale dai greci a Freud*, Laterza, Roma-Bari 1992 (ed. or. Harvard 1992), la cui tesi è discussa da G. Pomata, *Menstruating Men: Similarity and Difference of the Sexes in Early Modern Medicine*, in V. Finucci, K. Brownlee (eds.), *Generation and Degeneration: Tropes of Reproduction in Literature and History from Antiquity to Early Modern Europe*, Duke University Press, Durham and London 2001, pp. 109-52.

44. *Corpus Iuris Civilis*, cit., p. 376. «Cum vir nubit in feminam, femina viros proiecitura quid cupiat? Ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est id quod non proficit scire, ubi Venus mutatur in alteram formam, ubi Amor quaeritur nec videtur: iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei» (C. IX.9.30). [riff.] La legge fu emanata nel 342 da Costanzo e Costante, riportata dal *Codex* di Teodosio e confluita poi nel *Codex* di Giustiniano.

45. Bartholomaeus a Salyceto, *In VII, VIII, IX Codicis libros commentaria*, excudebat Petrus Fradin, Lugduni 1549, Super nono Codicis, *Cum vir*, p. 204v. Su Saliceto, la voce di G. Orlandelli, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 6, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1964, pp. 766-8.

46. Si veda G. Rossi, *Incunaboli della modernità: scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Giappichelli, Torino 2007.

47. A. Tiraquellus, *De legibus connubialibus et iure maritali*, in *Opera omnia*, Francofurti ad Moenum 1574, vol. 2, *Glossae primae pars IX*, n. 107, p. 157.

48. Vedi *supra*, nota 44.

49. A. Alciatus, *Tractatus, Orationes, Adnotationes in Cornelium Tacitum et Emblemata*, Lugduni 1560, lib. 10, cap. 11, fol. 175r.

50. Cito dall'ed. Tommaso d'Aquino, *La somma teologica*, XXI, Salani, Firenze 1968, p. 273.

51. Si vedano T. de Vio, *Summa caietana de peccatis*, per Marcellum Silber, Iacobi Giuntae impensis, Romae, art. *sodomia*, p. 218r: «Qua contra naturam venerea exercentur (vel dum commiscuntur personae eiusdem sexus: puta mares inter se aut mulieres inter se)»; S. Prierias, *Summa sylvestrina*, apud Simphorianum Beraud, Lugduni 1635, art. *luxuria*, n. 2, vers. 2, p. 162; B. Fumus, *Summa armilla*, ex officina Iean. Bapt. Somaschi, Venetiis 1572, art. *luxuria*, n. 5, pp. 403v-404r e art. *sodomia*, p. 538r.

52. J. Azorius, *Institutiones morales*, ex officina Antonii, Coloniae Agrippinae, 1612, vol. 3, lib. 3, cap. 18, p. 197.

53. T. Sánchez, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento libri duo*, apud Iuntas, Venetiis 1612, lib. 9 *De Divortio*, disp. 4, n. 5, p. 189. Sulle posizioni del diritto canonico, P. A. D'Avack, *L'omosessualità nel diritto canonico*, in "Ulisse", 18, 1953, pp. 680-97; G. Caputo, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, II, *Il matrimonio e le sessualità diverse. Tra istituzione e trasgressione*, Cedam, Padova 1984.

54. Sul “diritto del seme” in Sánchez mi permetto di rimandare a F. Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna 2010, pp. 241-5.

55. A. de Ligorio, *Theologia moralis [...] tomus primus*, Bassani 1772, sed prostant Venetiis apud Remondini, lib. 3, tract. 4 de sexto et nono praecepto Decalogi, dub. 3 quae sint species luxuriae consummatae contra naturam?, p. 174

56. Il rimando fondamentale è a M. Foucault, *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 1993 (ed. orig. Paris 1976), in particolare pp. 42-3. Per il dibattito in Italia, A. Scurti, *Gli esordi della medicalizzazione degli omosessuali*, in “Società e storia”, 108, 2005, pp. 283-318.

57. A. Tostatus, *Commentaria in secundam partem Matthaei*, in *Opera omnia*, apud Nicolaum Pezzana, Venetiis 1728, vol. 10, cap. 5, q. 215, p. 279.

58. A. Tostatus, *Commentaria in Genesim*, in *Opera omnia*, cit., vol. 6, I, cap. 13, qq. 770, 662, pp. 496-7.

59. *Las siete Partidas del Rey Don Alonso el Sabio. Glosadas por el Señor Don Gregorio Lopez*, Valencia 1767, vol. 7, Setena Partida, Tit. 21 De los que fazen pecado de luxuria contra natura, p. 178.

60. A. Gomezius, *Ad Reges Tauri Commentarius*, ad signum Columbae, Venetiis 1591, lex LXXX, p. 569; N. Falcutius, *Sermones medicinales*, ex officina Luceantoni Iunte, vol. 1, sermo 6, tract. 114, p. 37.

61. I. Clarus, *Practica criminalis*, ex typographia Barettiana, Venetiis 1626, lib. 5, § *Fornicatio*, p. 60. Ma nessun accenno alla questione, per esempio, in Paulus Grillandus, *De haereticis et sortilegiis, omnifariam coitum eorumque poena*, in *Tractatus illustrium in utraque*, Venetiis 1584 (prima ed. 1536) t. IX, pars 1, p. 303r (sul «coitus contra naturam»).

62. I. Menochius, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, apud Ioannem Baptistam Somaschum, Venetiis 1576, lib. 2, cent. 3, casus 286, n. 36, p. 430.

63. P. Farinacius, *Praxis et theoriae criminalis pars IV*, sumptibus Horatij Cardon, Lugduni 1613, *De delictis carnis*, quaestio 143, p. 503.

64. P. Caballus, *Resolutiones criminales*, e Collegio Musarum Pantheniano, Francofurti 1613, cent. 1, casus 16, n. 14, p. 25.

65. M. A. Sabellus, *Summa diversorum tractatum*, apud Paulum Balleonium, Venetiis 1697, t. IV, § *Sodomia*, n. 20, p. 128.

66. Menochius, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, cit., p. 430.

67. Il caso è riportato per la prima volta da N. Boerius, *Decisiones aureae*, apud Cominum de Tridino Montisferrati, Venetiis 1551, vol. 2, pars secunda, decis. 316, num. 14, fol. 341r. Più tragica la sorte della ragazza di Fontaines narrata da Estienne, condannata al rogo per aver sposato sotto abito e nome virile un'altra donna (H. Estienne, *L'introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes, ou traité préparatif à l'Apologie pour Herodote*, [s. l.] 1566, p. 110) e quella di Mary, che a Chaumont «fut pendue pour des inventions illicites à supplir aux défauts de son sexe», in *Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et 1581*, Le Jay, Paris 1774, p. 15.

68. Privo di risultati è un *excursus* della letteratura dei *consilia*, fra cui per esempio, H. Riminaldus, *Consiliorum seu responsorum [...] libri VII*, cura et aere Rulandiorum, Francofurti ad Moenum 1609, 3 voll.

69. T. Decianus, *Tractatus criminalis*, apud haeredes Roberti Bevilaquae, Augustae Taurinorum 1593, t. II, lib. 8, cap. 7, n. 18, p. 165.

70. Su Deciani, si veda M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 225-60; M. Pifferi, *Generalia delictorum: il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la “Parte generale” di diritto penale*, Giuffrè, Milano 2006.

71. Caelius Rodiginus, *Antiquae lectiones*, lib. 18, lect. 8, per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, Basileae 1550.

72. Decianus, *Tractatus criminalis*, cit., p. 165.

73. Si veda K. Park, *The Rediscovery of the Clitoris*, in D. Hillman, C. Mazzio (eds.),

The Body in Parts. Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe, Routledge, New York 1997, pp. 171-93. Sull'impatto dell'anatomia sull'immaginario culturale del tribadismo, V. Traub, *The Renaissance of Lesbianism*, Cambridge University Press, Cambridge 2002. E sulla persistenza dell'ipotesi di eziologia anatomica dell'omosessualità femminile, C. Beccalossi, *Female Same-sex Desires: Conceptualizing a Disease in Competing Medical Fields in Nineteenth-century Europe*, in "Journal of the History of Medicine and Allied Sciences", 16, 2011, pp. 7-35.

74. C. Stephanus, *De dissectione partium corporis humani libri tres*, apud Simonem Colinaeum, Pariis 1545, lib. 3, cap. 6, p. 288.

75. R. Columbus, *De re anatomica libri xv*, ex typographiae Leonardi Bevilacquae, Venetiis 1559, lib. 2, cap. 16, p. 242.

76. Oltre a Park, *The Rediscovery of the Clitoris*, cit.; B. Mathes, *As Loong as a Swan's Neck? The Significance of the Enlarged Clitoris for Early Modern Anatomy*, in E. D. Harvey (ed.), *Sensible Flesh: on Touch in Early Modern Culture*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2003, pp. 103-24. Sul celebre caso settecentesco di Caterina Vizzani, cfr. P. Findlen, *Medicine, Pornography and Culture in Eighteenth-Century Italy*, in P. Findlen et al., *Italy's Eighteenth Century Gender and Culture in the Age of the Grand Tour*, Stanford University Press, Stanford 2009, pp. 223-4, (pp. 216-50).

77. Cfr. V. Lavenia, s.v. *Sinistrari*, *Ludovico Maria*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, cit., vol. 3, pp. 1434-7.

78. L. M. Sinistrarius de Ameno, *De delictis et poenis*, Romae 1754, Tit. 4, § Sodomia, n. 21, p. 231.

79. Cfr. V. Marchetti, *L'invenzione della bisessualità. Discussioni tra teologi, medici e giuristi del XVII secolo sull'ambiguità dei corpi e delle anime*, Bruno Mondadori, Milano 2001.

80. I. Mercurialis, *De morbis muliebribus*, lib. 4, cap. 10, *De furore uterino*, pp. 153-5, in *Tomus II Gynaeciorum physicus et chemicus*, apud Conradum Waldkirch, Basileae 1586.